

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE

Norme di riferimento:

DPR 10.1.1957 n. 3 artt. 68, 70

Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001

Art. 71 DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008

Art. 6 comma 9 D.L. 98/2011 convertito nella Legge 111/2011

Circolare MIUR del 29 marzo 2011

Aspettativa per malattia

L'aspettativa per motivi di salute **non può superare i 18 mesi**, di cui i primi 12 pagati per intero (salvo il disposto dell'art. 71 del DL. 112/2008 convertito nella Legge 122/2008) ed i restanti 6 al 50%. Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere autorizzati ulteriori 6 mesi di assenza, senza stipendio e con interruzione della progressione economica e di carriera.

Si segnala che due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute non possono comunque, fra loro, superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, dispone che per le assenze di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, **NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio.**

Ai docenti a tempo pieno non viene corrisposto l'Assegno aggiuntivo.

Ai docenti inseriti in assistenza ospedaliera non vengono corrisposte le voci correlate alla presenza.

Le malattie sono giustificate attraverso **certificato medico inviato per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.** Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo trasmette immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. I soggetti tenuti alla trasmissione telematica sono **i Medici dipendenti del S.S.N., i medici in regime di convenzione con il S.S.N.**

La ripresa del servizio anticipata rispetto alla data finale della prognosi è consentita esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione del medico curante.

Controlli sulle assenze

L'Amministrazione dispone il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. **Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.**

Le **fasce orarie di reperibilità** entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo sono **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi.**

Qualora il dipendente debba **allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità** per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, **è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione** (a mezzo mail all'indirizzo sotto indicato).

La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa all'Amministrazione, che valuta di volta in volta, considerato che il Dirigente responsabile può richiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio. In caso di visite mediche, prestazioni specialistiche, etc. il giustificativo deve consistere **"nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o prestazione"**.

In caso di **assenza ingiustificata** alla visita fiscale, si applica l'art. 5 del D.L. 463/83, comma 14, che disciplina la comminazione di sanzione a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito di relativo procedimento.

I controlli sulle assenze non si applicano in caso di:

- Infortuni sul lavoro e le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (la patologia deve essere giustificata e certificata dal medico)
- Sono esclusi inoltre dall'obbligo di reperibilità anche i dipendenti, nei confronti dei quali è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato, evidentemente confermata dal medico ispettivo.

Cosa fare in caso di malattia

- Se l'assenza dal servizio è prevedibile, come ad esempio in caso di ricovero programmato in ospedale o casa di cura, occorre avvisare preventivamente le Strutture di afferenza e la Direzione Risorse Umane
- Se l'assenza non è prevedibile si devono avvisare entro le ore 9 del primo giorno di assenza le Strutture di afferenza e la Direzione Risorse umane. Il Dipendente deve inoltre successivamente comunicare alla Direzione Risorse umane il codice di Protocollo del Certificato telematico inviato dal medico direttamente all'INPS
- I certificati medici idonei a supportare l'assenza per motivi di salute sono tassativamente ed esclusivamente i seguenti:
 - certificato del medico di base;
 - certificato di ricovero in ospedale, casa di cura pubblica o convenzionata con il S.S.N.;

Il dipendente è inoltre tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali proseguimenti della malattia o dell'avvenuta ripresa di servizio al Dipartimento di afferenza ed alla Direzione Risorse Umane

La comunicazione delle assenze per malattia devono essere comunicate con e-mail al seguente recapito della Direzione Personale:

e-mail servizio.personaledocente@ateneo.univr.it

o nell'impossibilità di inoltrare una e-mail, telefonicamente ad uno dei funzionari della Direzione Risorse Umane – tel 0458028556-8415-8551-8207-8737

Per ulteriori chiarimenti in materia si invita il personale interessato a contattare la Direzione Personale –Area Personale Docente.

Normativa:

D.P.R. 10/01/1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio (79).

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio (80).

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa (81).

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (82).

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari (83).

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (84).

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza (85).

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario (86).

Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato (87) (88) (89).

[Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati (90)] (91) (92).

D.P.R. 10/01/1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

70. Cumulo di aspettative.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi (94).

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 55-septies Controlli sulle assenze

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. (260)

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. (261)

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. (258)

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. (259) (263)

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (262)

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3

D.L. 25/06/2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (390)

In vigore dal 15 novembre 2009

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il

trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale. (383)

[2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. (386) (389)]

[3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. (387) (389)]

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (385) (384)]

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (388)

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (388)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

D.L. 06/07/2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

CAPO III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

Art. 16 comma 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

In vigore dal 17 luglio 2011

*9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti: (77)
«5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di*

contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.»